

#### AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

#### ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 14 dicembre 2017

Deliberazione n. 3/2017

OGGETTO: D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3 lett. c): modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" (adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015).

#### LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

#### **VISTO**

- l'art. 12 *bis* del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (recante "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*"), come da ultimo modificato dall'art. 96, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., il quale dispone, al comma 1, lett. a) e b), che i provvedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche sono rilasciati se non pregiudicano il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
- l'art. 7, comma 2 del suddetto Regio Decreto (come modificato dal medesimo art. 96, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.), il quale attribuisce all'Autorità di bacino distrettuale la specifica competenza all'espressione di un *parere* sulle singole istanze di concessione di derivazione di acque pubbliche, al fine di verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di bacino e, anche in attesa dell'approvazione dello stesso, "ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico";
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 152/99";
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") e s. m. i.;
- in particolare, la Parte Terza del suddetto Decreto legislativo, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- il D. lgs. 16 marzo 2009, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 39 del 24 febbraio 2015, recante "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 16 giugno 2015, recante "Approvazione della Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 31 luglio 2015, recante "Emanazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "Norme in materia di Autorità di bacino";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";
- in particolare, l'art. 12 del suddetto DM, recante "Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto stesso, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221";
- il caso EU PILOT 6011/14/ENVI, avviato dalla Commissione Europea e concernente l'impatto ambientale delle derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale, nell'ambito del quale la Commissione Europea ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;

 il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

## VISTI, ALTRESÌ

- il DPR 1° giugno 1998, recante "Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 24 febbraio 2010, con cui è stato adottato il "Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po" (successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013) in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 23 dicembre 2013, recante "Direttiva 2000/60/CE e Decreto Legislativo n. 152/2006 e s. m. i. - Ciclo di pianificazione 2015-2021 - Adozione dell'Atto di indirizzo per il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e degli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po";
- le Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e n. 1 del 3 marzo 2016 con cui detto Comitato (in adempimento dell'art. 13, par. 7 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 60 e degli artt. 65 ss. e 117 del Decreto Legislativo 23 aprile 2006, n. 152 e s. m. i) ha adottato ed approvato il "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021" (di seguito: PdGPo 2015);
- il DPCM 27 ottobre 2016, recante "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano";

### CONSIDERATO CHE

tra i contenuti dell'Elaborato 7 (Programma di misure adottate a norma dell'articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 della medesima Direttiva) del PdGPo 2015 figura la misura di Piano KTM07–P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche";

#### **VISTA**

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015 (pubblicata sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po in data 12 gennaio 2016), con cui è stata adottata una "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano" (brevemente definita "Direttiva derivazioni") in adempimento a quanto previsto dall'art. 15 delle "Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione" di cui all'Allegato 1 alla Deliberazione C. I. n. 1 del 24 febbraio 2010 ed in attuazione della suddetta misura KTM07–P3-a030 dell'Elaborato 7 del PdGPo 2015, allo scopo di fornire uno strumento di valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche sui corpi idrici interessati in relazione agli obiettivi di qualità si

ambientali assunti nel Piano di Gestione del distretto idrografico padano. Tale Direttiva è entrata in vigore a seguito della pubblicazione suddetta, il 13 gennaio 2016. La Deliberazione di adozione di tale Direttiva ha previsto una fase transitoria di prima applicazione della stessa per un periodo di 18 mesi;

#### VISTA, INOLTRE

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 7 dicembre 2016, con cui, in ottemperanza all'art. 14 delle "Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione" di cui all'Allegato 1 alla Deliberazione C. I. n. 1 del 24 febbraio 2010, è stato adottato il "Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano" (PBI)", che costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, fino al termine del ciclo di pianificazione 2015 – 2021, le misure finalizzate a garantire, per il territorio del Distretto idrografico del fiume Po, il perseguimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti, in particolare, dall'articolo 65, comma 3, lett. c), e), p) ed r) nonché dagli articoli 95, 144 e 145 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. e rispetto all'attuazione del quale la Direttiva derivazioni adottata con Deliberazione C. I. n. 8/2015 costituisce uno specifico strumento operativo;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le misure per la valutazione ambientale ex ante delle nuove concessioni, previste dal Piano di Gestione del fiume Po e dai suoi aggiornamenti, nonché dagli strumenti di pianificazione adottati in attuazione dello stesso (PBI,Direttiva Derivazioni) forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI e caso EU PILOT 7304/15/ENVI):
- sussiste tuttavia la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dai Piani di Gestione, attraverso l'adozione di specifiche Linee guida che forniscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

#### VISTI, PERTANTO

- l'Action Plan elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito all'incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016, in cui sono illustrati in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi inerenti l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI ed al caso EU PILOT 6011/14/ENVI;
- in particolare la task 10 dell'Action Plan, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI,
  e gli impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici e di una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni;
- la Linea guida europea N° 31/2015 "Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive";

- la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1º luglio 2015, vertente sull' "interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub ii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)";
- il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775";
- in particolare, l'art. 2 del suddetto Decreto Direttoriale, che, al fine di assicurare l'armonizzazione, a livello nazionale, dell'applicazione, a livello distrettuale, dei criteri metodologici individuati nello stesso Decreto, prevede l'istituzione di un Tavolo Tecnico Nazionale per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche;
- il comma 1 del citato art. 2 del summenzionato Decreto Direttoriale n. 29/STA, che prevede che le Autorità di bacino distrettuali, con Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti, entro il 31 dicembre 2017, adeguino ai criteri di cui all'art.1 dello stesso Decreto, gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per l'effettuazione delle valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche, assicurando la coerenza tra tali criteri e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque;
- il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000";
- il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 209 del 09 maggio 2017, con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Nazionale sui criteri metodologici di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche, di cui all'art.2 del Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017;
- il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 311 del 29 maggio 2017, con cui è stato integrato il Tavolo Tecnico Nazionale sui criteri metodologici di valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche, a seguito delle designazioni della Regione Sardegna;

#### CONSIDERATE

 le decisioni assunte e condivise in seno al Tavolo Tecnico Nazionale di cui al punto precedente, nelle riunioni del 12 maggio 2017, del 21 giugno 2017 e del 17 ottobre 2017;

## RICHIAMATA, INOLTRE

- la proposta di Linea guida europea *Guidance Document No. 35 8 - Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*;

#### **VISTA**

la Deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 4/2017 del 14 dicembre 2017, recante «Adozione di una "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021";

#### CONSIDERATO CHE

- all'esito della fase di prima applicazione della Direttiva Derivazioni adottata con la Deliberazione C. I. n. 8/2015 ed all'approvazione, nel frattempo, delle linee guida di cui al DD n. 29/STA del 13/02/2017 del MATTM, al fine di rendere la Direttiva coerente con tali linee guida e consentire un'efficace applicazione della stessa in tutte le aree inserite nel territorio dell'Autorità distrettuale, sono state elaborate modifiche alla suddetta Direttiva Derivazioni (consistenti nell'inserimento in essa di soglie d'impatto differenziate, a seconda delle aree fisiche) ed un'integrazione degli elaborati originari, consistente nell'allegato n. 3 (che disciplina il parere obbligatorio dell'Autorità di bacino riguardo la valutazione di compatibilità delle derivazioni a scala di bacino, come richiesta nell'art. 7, comma 2 del R. D. n. 1775/1933, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico). L'applicazione dell'allegato 3 è limitata alle sole derivazioni che impattano sul bilancio idrico, cioè quelle che non prevedono integrale restituzione della risorsa o che comportano un effetto di riduzione e/o alterazione dei deflussi idrici naturali nel corpo idrico interessato;
- sussiste ora la necessità di procedere all'adozione delle suddette integrazioni alla Direttiva Derivazioni adottata con la Deliberazione C. I. n. 8/2015, anche in adempimento di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 6 di tale Deliberazione;

#### VISTI, INOLTRE

 i DPCM 27 ottobre 2016 recanti "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque" per il Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e per il Distretto idrografico delle Alpi Orientali;

#### CONSIDERATO CHE

 la Direttiva Derivazioni, al pari degli strumenti della pianificazione di Gestione distrettuale del fiume Po (PdGPo 2010, PdGPo 2015, PBI), è stata adottata con

- riferimento all'ambito territoriale costituito dal *Distretto idrografico Padano* come definito dall'art. 64, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 152/2006 precedentemente alla modifica di tale articolo introdotta dall'art. 51, comma 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Nella vigenza del testo legislativo precedente a tale modifica, il Distretto idrografico padano veniva a coincidere integralmente con il bacino idrografico del fiume Po come perimetrato ai sensi del DPR 1° giugno 1998;
- per effetto della modifica introdotta dal citato art. 51, comma 5 della legge n. 221/2015, il territorio del *Distretto Idrografico del fiume Po* comprende attualmente, oltre al bacino del Po, anche i bacini idrografici del Reno, Conca Marecchia, bacini romagnoli (che in precedenza facevano parte del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale) ed il bacino idrografico del Fissero Tartaro Canalbianco (che in precedenza faceva parte del Distretto idrografico delle Alpi Orientali). Attualmente, tali bacini non sono pertanto interessati dalle previsioni del Piano di Gestione del Distretto del Po, ma da quelle dei Piani di Gestione dei summenzionati Distretti idrografici, la cui revisione ed aggiornamento per il ciclo di pianificazione 2015 2021 è stata approvata con i due DPCM del 27 ottobre 2016 in precedenza citati;
- per effetto della modifica legislativa operata dall'art. 51, comma 5 della legge n. 221/2015, alla costituenda Autorità di bacino distrettuale del Po sono state quindi attribuite le funzioni inerenti alle istanze di concessione da acque superficiali e sotterranee per i citati bacini idrografici, non considerati nell'ambito della Direttiva derivazioni adottata con la Deliberazione C. I. n. 8/2015;
- con riguardo ai summenzionati bacini idrografici interregionali e regionali assegnati al Distretto del Po per effetto della legge n. 221/2015, in assenza di conoscenze specifiche su di essi, sono state stabilite soglie mutuate dal bacino del fiume Po. In merito all'acquifero sotterraneo della regione Veneto, considerata la sua estensione a scavalco tra il distretto del fiume Po e quello delle Alpi Orientali, si renderà necessario procede ad un accordo interdistrettuale per individuare le modalità omogenee di tutela e gestione delle risorse sotterranee;

#### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- la Direttiva Derivazioni, integrata ai sensi della presente Deliberazione, costituisce strumento attuativo di una specifica misura del PdGPo 2015 approvato con DPCM 27 ottobre 2016 e, con riguardo alla porzione del Distretto idrografico corrispondente al bacino idrografico del fiume Po deve quindi ritenersi, ad ogni riguardo, un elaborato del vigente Piano di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'art. 65, comma 3 lett. *c*) del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i. con gli effetti immediatamente vincolanti previsti dal comma 4 del medesimo art. 65;
- con riguardo, invece, ai bacini idrografici del Reno, Conca Marecchia, bacini romagnoli (che in precedenza facevano parte del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale) ed il bacino idrografico del Fissero Tartaro Canalbianco (che in precedenza faceva parte del Distretto idrografico delle Alpi Orientali), attualmente non interessati dalle previsioni del PdGPo 2015, per il raggiungimento delle finalità evidenziate in precedenza è necessario che i contenuti della Direttiva in adozione assumano il carattere di misure temporanee di salvaguardia ai sensi dei commi 7 e 8 del citato art. 65 del D. lgs. n. 152/2006, fino all'adozione del prossimo aggiornamento del PdGPo (che si applicherà anche ai suddetti bacini);

#### VISTI, INFINE

- lo "Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po" (di seguito anche brevemente definito "Statuto"), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;
- il verbale della seduta del 14 dicembre 2017 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

P. Q. S.

#### **DELIBERA**

#### ARTICOLO 1

(Adozione di modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po" "Direttiva Derivazioni")

1. In conformità a quanto previsto nelle "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775", approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 293/STA del 25 maggio 2017 (di seguito Linee guida) ed in attuazione dell'art. 6, comma 1 e comma 2 della delibera n. 8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, sono adottate, ai sensi dell'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006, le modifiche ed integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" indicate al successivo articolo 3 ed allegate alla presente Deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

#### ARTICOLO 2

# (Ambito territoriale di riferimento della Direttiva Derivazioni modificata ai sensi della presente Deliberazione)

1. L'ambito territoriale di riferimento della Direttiva Derivazioni, come aggiornata ed integrata ai sensi e per gli effetti della presente Deliberazione, è costituito da tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del fiume Po individuati dall'art. 64,

comma 1, lett. *b*) del D. lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dall'art. 51, comma 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

## ARTICOLO 3 (Elaborati della *Direttiva Derivazioni*)

- 1. La *Direttiva Derivazioni*, come aggiornata ed integrata ai sensi e per gli effetti della presente Deliberazione, è costituita dai seguenti elaborati:
  - a) Allegato 7.2 al Piano di gestione del Distretto idrografico padano 2015 avente titolo "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") - Aspetti metodologici e procedurali;
  - 2. b) Allegato 1 Applicazione della Metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali;
  - 3. c) Allegato 2 Applicazione della Metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee;
  - 4. d) Allegato 3 La valutazione delle derivazioni idriche a scala di bacino.

## ARTICOLO 4 (Oggetto e Finalità)

- 1. La Direttiva Derivazioni costituisce uno strumento per la valutazione ambientale delle derivazioni idriche sui corpi idrici interessati, in relazione agli obiettivi di qualità ambientali assunti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, degli obiettivi di tutela e riequilibrio del bilancio idrico assunti nel piano di Bilancio idrico del bacino del Po e dei vigenti Piani di Gestione dei Distretti idrografici delle Alpi Orientali e dell'Appennino Settentrionale per i bacini ricadenti nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 2.
- 2. Le valutazioni ambientali condotte tramite l'applicazione della Direttiva Derivazioni si integrano con quelle inerenti:
  - a) la verifica del mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione ed ove pertinente, del deflusso ecologico, di cui alla deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 14 dicembre 2017;
  - b) la verifica della compatibilità della derivazione con la pianificazione di settore, con specifico riferimento alle previsioni dalla pianificazione di bacino ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R. D. n. 1775/1933.

#### **ARTICOLO 5**

## (Adempimenti successivi all'adozione della presente Deliberazione)

- 1. Entro il 30 giugno 2018, le Regioni, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale:
  - a) verificano la coerenza delle metodologie per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la presente Direttiva;
  - b) verificano la disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la presente Direttiva, avviando l'acquisizione sistematica delle stesse informazioni, ove queste risultino assenti o incomplete;

- c) definiscono, nei bacini ove le informazioni di cui alla precedente lettera b) non siano ancora disponibili, specifici indicatori di impatto, al fine di garantire, anche su tali bacini, la corretta applicazione della presente Direttiva;
- d) adottano, nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione, di cui al successivo comma 3, i provvedimenti amministrativi necessari a garantire, nel territorio di competenza, l'attuazione della presente Direttiva;
- 2. Nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico, l'Autorità di bacino distrettuale:
  - a) predispone l'elenco di tutte le derivazioni in scadenza che hanno potenziali impatti sul bilancio idrico e idrogeologico, ai fini dell'individuazione delle istanze di rinnovo che necessitino delle deroghe previste dall'art. 77, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006 in recepimento dell'art. 4, paragrafo 5 della DQA. A tale scopo, le Regioni forniscono all'Autorità di bacino distrettuale l'elenco di tutte le derivazioni che comportino un potenziale impatto sul bilancio idrico ed idrogeologico e siano in scadenza entro il 2021;
  - b) procede, di concerto con il Tavolo Tecnico Nazionale di cui al Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 311 del 29 maggio 2017, alla eventuale revisione, sviluppo o perfezionamento della Direttiva Derivazioni con particolare riferimento:
  - ai valori delle soglie previste dalla metodologia di valutazione ambientale di cui alla presente Direttiva, tenendo conto dello stato delle conoscenze derivanti dalle attività di monitoraggio e delle diverse caratteristiche geofisiche e idromorfologiche dei corpi idrici del bacino;
  - alla valutazione dell'intensità dell'impatto per gli aspetti idromorfologici e per la valutazione di secondo livello, da svolgersi allorquando il rischio ambientale connesso alla derivazione è di livello medio, o equivalente, tenuto conto dello stato delle conoscenze derivanti dalle attività di monitoraggio in corso o attivate e dall'esito della applicazione della Direttiva Derivazioni attualmente vigente nel bacino del fiume Po;
  - 3. all'introduzione di specifici indicatori di impatto per i corpi idrici sotterranei, con particolare riferimento all'intrusione salina, alle interazioni con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti ed alla interferenza del prelievo con punti di monitoraggio o aree protette, nonché per i corpi idrici sotterranei in ammasso roccioso e multifalda;
  - 4. all'acquisizione delle informazioni e all'aggiornamento delle basi di dati delle derivazioni necessari per la valutazione di compatibilità delle derivazioni d'acqua rispetto alla pianificazione di bacino;
  - 5. alle risultanze derivanti dall'applicazione dei regolamenti regionali riguardo la misura dei volumi derivati e delle restituzioni ai fini della determinazione degli indicatori di pressione idrologica.
- 3. Le attività di cui ai commi precedenti costituiscono base informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po nonché per l'aggiornamento, da parte delle Regioni, dei rispettivi strumenti di pianificazione settoriali incidenti sull'uso della risorsa idrica.
- 4. Sentita l'Autorità di bacino distrettuale, le Regioni possono modificare, con propri provvedimenti, le soglie per la definizione dell'impatto per le acque sotterranee e la

- soglia dell'impatto tra moderato e lieve per le acque superficiali, in ragione degli approfondimenti conoscitivi derivanti da specifiche attività di studio e di monitoraggio dei corpi idrici interessati.
- 5. Ai fini della corretta applicazione della Direttiva, le Regioni aggiornano le basi di dati relative alle derivazioni assentite, nonché a quelle in corso, trasmettendo gli aggiornamenti all'Autorità di bacino distrettuale, entro il 31 dicembre 2020, e successivamente a cadenza triennale.
- 6. Per individuare modalità omogenee di tutela e gestione delle risorse sotterranee nella pianura veneta, l'Autorità di distretto del fiume Po promuove una intesa interdistrettuale con l'Autorità distrettuale delle Alpi Orientali e le regioni territorialmente interessate.
- 7. La metodologia di cui alla presente deliberazione è sottoposta a verifica, ai fini di un eventuale aggiornamento, ogni 3 anni.

#### **ARTICOLO 6**

#### (Effetti della Direttiva derivazioni

- 1. La Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente art. 2.
- 2. Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni regionali che comportino criteri di valutazione ambientale maggiormente restrittivi rispetto a quelli normati con la presente Direttiva.
- 3. Con la applicazione della Direttiva, anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione amministrativa, di sussidiarietà e di non aggravio dell'attività amministrativa, i pareri obbligatori di cui all'art. 7, comma 2 del R. D. n. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. n. 152/2006, sono rilasciati dall'Autorità di distretto per le sole istanze di derivazioni per le quali sussista un potenziale effetto sul bilancio idrico o idrogeologico, vale a dire:
  - 1. per le derivazioni superficiali aventi effetti non trascurabili sul bilancio idrico a scala di bacino, come individuate nel par. 6 dell'allegato 3 "*La valutazione delle derivazioni idriche a scala di bacino*";
  - per le derivazioni da acque sotterranee che comportano la necessità di applicazione delle deroghe previste dagli artt. 4.5 e 4.7 della DQA, recepite con l'art. 77 del D. Lgs. n. 152/2006, come individuate nel par. 5 dell'allegato 2 "L'applicazione della metodologia ERA alla valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee".

### **ARTICOLO 7**

#### (Disciplina Transitoria e disposizioni particolari)

1. Per le istanze in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della Direttiva, presentate successivamente alla data del 12 gennaio 2016, si applica la Direttiva approvata con delibera di Comitato Istituzionale n. 8/2015. Per le istanze in corso di istruttoria presentate fino alla data del 12 gennaio 2016, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità di una derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente.

 In presenza di casi non contemplati dalla metodologia di valutazione di cui alla Direttiva o qualora gli indicatori necessari per l'applicazione della stessa risultino indisponibili o solo parzialmente disponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative è effettuata mediante l'utilizzo del giudizio basato sulle conoscenze e sulle competenze tecniche acquisite dalle pregresse valutazioni (*giudizio esperto*), ovvero per il tramite degli indicatori di impatto di cui all'art. 5, comma 1, lett. c).

3. Al fine di assicurare una omogenea applicazione della Direttiva l'Autorità di bacino distrettuale prosegue l'attività prevista dall'art. 7, comma 3 della delibera di Comitato Istituzionale n. 8/2015 di supporto tecnico ed informativo agli uffici competenti, producendo, in accordo con le Regioni, documentazione tecnica esplicativa.

4. In conformità all'art. 176, comma 2 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i., alle finalità della Direttiva Derivazioni adottata con la presente Deliberazione provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, compatibilmente rispetto a quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

## ARTICOLO 8

## Disposizioni finali

- 1. La Direttiva Derivazioni adottata con la presente Deliberazione concorre all'attuazione delle disposizioni della DQA finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po nonché dai vigenti piani di gestione dei distretti idrografici delle Alpi Orientali e dell'Appennino Settentrionale per i bacini ricadenti nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 2.
- 2. Per la porzione del Distretto idrografico del fiume Po coincidente con il bacino del Po, la presente Direttiva costituisce, ad ogni effetto, un elaborato del PdGPo 2015 e pertanto, per le finalità di cui al comma 1, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web di questa Autorità di bacino distrettuale, per la suddetta porzione del Distretto idrografico del Po le disposizioni della presente deliberazione assumono carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici nonché per i soggetti privati, ai sensi di quanto previsto all'art. 65, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006.
- 3. Con riguardo ai rimanenti bacini idrografici del Distretto del fiume Po di cui all'art. 64, comma 1, lett b), per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti a far data dal giorno successivo alla pubblicazione di questa Deliberazione sul sito web di questa Autorità di bacino distrettuale e fino all'adozione del prossimo aggiornamento del PdGPo, le disposizioni della presente deliberazione assumono il carattere di misure temporanee di salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dei commi 7 e 8 del citato art. 65 del D. lgs. n. 152/2006.
- 4. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della Direttiva in adozione, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvede a far pubblicare un avviso dell'adozione della presente Deliberazione sulla G. U. della Repubblica Italiana e sui BUR delle Regioni interessate ed a garantire con ogni mezzo a propria disposizione la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti della Direttiva Derivazioni e delle disposizioni della presente Deliberazione.
- 5. Il Segretario Generale riferisce annualmente alla Conferenza Istituzionale Permanente sull'applicazione della presente Deliberazione.

- 6. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente Deliberazione, continua a trovare applicazione la disciplina stabilita dalla precedente Deliberazione C. I. n. 8/2015.
- 7. Le successive modifiche ed integrazioni della Direttiva derivazioni, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 6, comma 2, sono attribuite alla competenza della Conferenza Operativa di questa Autorità distrettuale, che la esercita in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto di questa Autorità, adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con propria Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017.

Il Segretario Generale

(Dott. Meuccio Berselli)

Il Presidente

(Dott. Gian Luca Galletti)

